



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Divisione V
Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA

28 MAG. 2008

Roma 28 MAG. 2008
V. B.

*Indirizzo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Divisione V
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma*

Prot. n. 4424



Al Sindaco del Comune di Lucera
Via Don Minzoni, 99
71036 LUCERA (FG)


Regione Puglia
Settore edilizia residenziale pubblica
c.a. Ing. Filippo Grisafi
Via delle Magnolie, 6-8
70026 MODUGNO

OGGETTO: Contratti di quartiere II - Comune di Lucera (FG).
D.D. approvativo protocollo d'intesa e convenzione del 31 marzo 2008.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, copia conforme del D.D. 10 aprile 2008, n.2918, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti Ministero delle Infrastrutture in data 2 maggio 2008, reg.4, fog. 275, di approvazione del protocollo d'intesa e della convenzione relativi al Contratto di quartiere in oggetto, unitamente a copia degli atti contrattuali citati.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 20 della convenzione, l'esecutività della stessa decorre dalla data della presente comunicazione.

IL DIRIGENTE
Arch. Paolo Rosa



me



CORTE DEI CONTI
17.04.08 001572
UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE ED DEI TRASPORTI
12 APR 2008
N. 12221 L. 11

Ministero delle Infrastrutture

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Divisione V

Prot. n. 2918

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 2 MAG 2008
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. N° 4 Fog. 275
IL CONSIGLIERE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, con il quale è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture al quale sono state trasferite le funzioni già attribuite al Ministero delle infrastrutture e trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter, d-quater e, per quanto di competenza, lettera d-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006 e in data 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali n. 179 del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali è stata data attuazione al citato decreto legge 18 maggio 2006, n. 181;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture, con il quale è stata istituita la Direzione generale per le politiche abitative;

VISTO l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, che individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

VISTO l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, il quale ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

Handwritten initials



COPIA CONFORME


VISTO l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, che ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, con il quale è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, con il quale a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Puglia, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 1.364.758,02 come quota annuale del limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la somma di euro 37.829.149,24 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;


CONSIDERATO che la Regione Puglia, con legge n. 22 del 25 agosto 2003, ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento di euro 31.392.587,42 in conto capitale, così come previsto dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002;

VISTO il decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti n. P/109/05 del 12 aprile 2005, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 15 giugno 2005, reg. 7, fog. 150, con il quale è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Puglia ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;

CONSIDERATO che tra i comuni ritenuti ammissibili al finanziamento rientra la proposta di Contratto di quartiere II presentata dal Comune di Lucera (FG);

VISTO l'accordo di programma quadro stipulato in data 14 dicembre 2005, prot n. 3024/A, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia;




COPIA CONFORME




VISTO il decreto direttoriale in data 26 febbraio 2007, prot. n. 465/B1, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 8 marzo 2007, reg. 2, fog. 76, con il quale è stato approvato l'accordo di programma quadro 14 dicembre 2005;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del sopracitato accordo di programma quadro assegna al Comune di Lucera per la realizzazione del Contratto di quartiere II un finanziamento pari ad euro 5.000.000,00;

VISTO il protocollo d'intesa in data 31 marzo 2008 stipulato ai sensi dell'articolo 7 del citato accordo di programma quadro tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per le politiche abitative, la Regione Puglia e il Comune di Lucera;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 31 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 8 del richiamato accordo tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per le politiche abitative, la Regione Puglia e il Comune di Lucera;

DECRETA:

Articolo 1 - E' approvato il protocollo d'intesa per l'attuazione del Contratto di quartiere II ricadente nel Comune di Lucera stipulato in data 31 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per le politiche abitative, la Regione Puglia e il Comune di Lucera fruente del cofinanziamento Stato-Regione di euro 5.000.000,00, di cui euro 3.250.000,00 a carico dello Stato ed euro 1.750.000,00 a carico della Regione Puglia.

Articolo 2 - E' approvata la convenzione sottoscritta in data 31 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per le politiche abitative, la Regione Puglia e il Comune di Lucera concernente il programma sperimentale (lavorazioni ed attività) ricadente nel Contratto di quartiere II del Comune di Lucera per un importo di euro 733.906,68 ricompreso all'interno del finanziamento statale di cui all'articolo 1.

Articolo 3 - Il finanziamento statale di cui all'articolo 1 è a valere sulla somma complessivamente assegnata alla Regione Puglia ai sensi del D.M. 30 dicembre 2002 come quota parte del limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e come quota parte in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

Articolo 4 - Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 e la convenzione di cui all'articolo 2 divengono esecutivi dalla data di comunicazione ai soggetti sottoscrittori, da parte del Ministero - Direzione generale per le politiche abitative, dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto.

10 APR. 2008

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marcello Arredi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
REGISTRO VITI
N. 42/UFF/2008
Roma, il 16/04/08
IL DIRETTORE



COPIA CONFORME

DD_Lucera.doc



Ministero delle Infrastrutture

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
DIVISIONE V

CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE RICADENTE ALL'INTERNO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" NEL COMUNE DI LUCERA (FG)

L'anno duemilaotto, il giorno trentuno del mese di marzo, in Roma, presso la Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture

tra

il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per le politiche abitative (C.F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2008, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;

la Regione Puglia Puglia (C.F. 80017210727) nella persona dell'Ing. Filippo Grisafi a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 359 del 27/03/2007 allegata;

il Comune di Lucera (C.F. 82000950715) nella persona del Vice Sindaco rag. Antonio Di Matto (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2008);

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;


- con deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1493 del 26/9/2003, pubblicata sul BURP n.114 del 09/10/2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture;

- con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006 e in data 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali n. 179 del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio 2007, è stata data attuazione al citato decreto legge 18 maggio 2006, n. 181;

- con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture, è stata istituita la Direzione generale per le politiche abitative;



CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Puglia, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 20.471.370,25 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la somma di euro 37.829.149,24 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Puglia, con legge n. 22 del 25 agosto 2003, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo pari a euro 31.392.587,42 in conto capitale, che si conferma in quanto non risultano modifiche;
- la Regione Puglia con nota prot. n. 1754 del 04 maggio 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 1493/2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 114 del 9 ottobre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti n. P/109/05 del 12/04/2005, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 15 giugno 2005, reg. 7, fog. 150, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Puglia ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M., di approvazione della graduatoria dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento agli Enti interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;
- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia, in data 14 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;
- con decreto direttoriale n. 465/B1 in data 26 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 8 marzo 2007, reg. 2, fog. 76, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'articolo 2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Lucera per la realizzazione del Contratto di quartiere II un finanziamento pari ad euro 5.000.000,00;

- con nota n. 631 del 14 marzo 2006 la Regione Puglia ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'Accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota 233 del 31 gennaio 2007 la Regione Puglia ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di euro 14.044.574,70 al netto dei costi relativi ai programmi di sperimentazione, pari a euro 4.718.593,41, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento. Pertanto l'importo da accreditare alla Regione Puglia è pari ad euro 9.325.981,29 risultante dai Contratti di quartiere dei Comuni di Bisceglie, Mola di Bari, Galatone, Monte Sant'Angelo, Noicattaro, Alberobello e Lucera;

- l'articolo 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Comitato paritetico Ministero - Regione Puglia ha concluso le verifiche di cui all'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)**

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 14 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere II nel Comune di Lucera che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. Alloggi per utenze differenziate e piazza di quartiere	€ 3.553.280,00	€ 3.553.280,00
2. Pista ciclabile su viale Canova, area mercatale, riqualificazione del quartiere Pezza del Lago	€ 1.558.152,00	€ 1.446.720,00
Totale	€ 5.111.432,00	€ 5.000.000,00
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		€ 733.906,68

Articolo 2
(Impegno finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere II" ricadente nel Comune di Lucera i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

- a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 1.374.888,32 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre euro 1.141.205,00 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 733.906,68 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Lucera secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 8 dell'Accordo quadro in premessa;
- c) Regione Puglia, con euro 1.750.000,00 provenienti da cap. 411010 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 35% del cofinanziamento pubblico;
- d) Comune di Lucera, con euro 10.689.240,69 provenienti dai capitoli di bilancio U/05 3605, U/06 3495, U/99 3383, U/04 3134, U/01 3133, U/08 3133, U/98 3405 e 3605, U/05 3410 e U/08 3410 e riguardanti: viabilità piazza di quartiere, alloggi in locazione via da Vinci, asilo nido di via Po, scuola elementare in zona 167, palazzetto dello sport, palazzetto dello sport - lavori complementari;

e) I soggetti privati appresso indicati:

- ATI - EDILSERV e C.M.C. S.r.l. di Carmela Ciociola;
- BARONE S.r.l.;
- P.M.L. S.r.l. di Vittorio Maffia;
- EDILVECCHIARINO S.R.L.;
- ROAN S.r.l.;
- AMICI S.r.l.;
- NEW PROJECT S.r.l. di Leonardo Iannantuoni;
- EDILE VECCHIARINO GENNARO;
- ARIETE Soc. Coop. Abit. a r.l.;
- FENICE Soc. Coop. a r.l.

rappresentati dal Comune di Lucera, con euro 3.199.808,59 da utilizzarsi per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II e riguardanti: viabilità piazza di quartiere, nuova rete di fogna nera zona 167, pubblica illuminazione piazza, area mercatale viale ferrovia-via monte santo, parco pubblico di quartiere su viale Europa, verde su via Buonarroti, sistemazione piazza Adamello, sistemazione marciapiedi, arredo urbano e verde aree comprese tra gli edifici della zona 167, acquisizione aree per parco pubblico di quartiere su viale Europa, acquisizione aree per verde pubblico di quartiere.

Articolo 3
(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1493/2003 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Puglia in data 14 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Puglia, il Comune di Lucera e gli ulteriori soggetti privati interessati di cui all'articolo 2, lett. e), si impegnano a promuovere e stipulare, se necessari, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, convenzioni o accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Lucera si impegna:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo articolo 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;

b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui all'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per le politiche abitative si impegna a stipulare con la Regione Puglia ed il Comune di Lucera contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente articolo 2, lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. Le risorse statali in conto capitale di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro del 14 dicembre 2005 saranno trasferite alla Regione Puglia con le seguenti modalità:

a) 25% di euro 9.325.981,29 (finanziamento spettante risultante dai Contratti di quartiere dei Comuni di Bisceglie, Mola di Bari, Galatone, Monte Sant'Angelo, Noicattaro, Alberobello e Lucera), pari a euro 2.331.495,33, entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;

b) 25% di euro 9.325.981,29 (finanziamento spettante risultante dai Contratti di quartiere dei Comuni di Bisceglie, Mola di Bari, Galatone, Monte Sant'Angelo, Noicattaro, Alberobello e Lucera), pari a euro 2.331.495,32, alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale decurtato della quota di sperimentazione;

c) 25% di euro 9.325.981,29 (finanziamento spettante risultante dai Contratti di quartiere dei Comuni di Bisceglie, Mola di Bari, Galatone, Monte Sant'Angelo, Noicattaro, Alberobello e Lucera), pari a euro 2.331.495,32, alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale decurtato della quota di sperimentazione;

d) 25% di euro 9.325.981,29 (finanziamento spettante risultante dai Contratti di quartiere dei Comuni di Bisceglie, Mola di Bari, Galatone, Monte Sant'Angelo, Noicattaro, Alberobello e Lucera), pari a euro 2.331.495,32, alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

- b) 20% di € 733.906,68, pari a € 146.781,34, alla trasmissione all'Amministrazione del verbale di inizio di tutte le lavorazioni straordinarie e delle attività connesse oggetto del programma di sperimentazione certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 30% di € 733.906,68, pari a € 220.172,00, alla trasmissione all'Amministrazione della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del Contratto di quartiere attestante l'avvenuta esecuzione del 30% di tutte le lavorazioni straordinarie e delle attività connesse oggetto del programma di sperimentazione nonché all'approvazione del primo rapporto sulla sperimentazione;
- d) 30% di € 733.906,68, pari a € 220.172,00, alla trasmissione all'Amministrazione della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del Contratto di quartiere attestante l'avvenuta esecuzione del 60% dei lavori di tutte le lavorazioni straordinarie e delle attività connesse oggetto del programma di sperimentazione nonché all'approvazione del secondo rapporto sulla sperimentazione;
- e) 10% di € 733.906,68, pari a € 73.390,67, all'approvazione degli atti di collaudo relativamente al programma di sperimentazione e della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico e del rapporto conclusivo sulla sperimentazione da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 12

(Attuazione in difformità)

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità di cui alla presente convenzione, il Contraente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di lettera raccomandata, sarà fissato dall'Amministrazione.
2. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dei contributi in conto capitale, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di lettera raccomandata.
3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso al Contraente, la presente convenzione è risolta di diritto.
4. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per il Contraente di restituire all'Amministrazione gli importi anticipati e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali per le somme erogate dal Contraente.

ARTICOLO 13

(Collaudo degli interventi)

1. Il Collaudo del programma di sperimentazione oggetto della presente convenzione avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro e all'articolo 5 del protocollo d'intesa, allegato A alla presente convenzione.

ARTICOLO 14

(Proroghe)

1. Eventuali proroghe ai termini previsti al programma dei tempi di attuazione definito nel progetto esecutivo di sperimentazione e al termine di cui al precedente articolo 10 potranno essere richieste all'Amministrazione solo per fondati e documentati motivi di forza maggiore.

ARTICOLO 15.

(Contratti di locazione degli alloggi realizzati)

1. Nei contratti di locazione dovranno essere incluse apposite clausole dirette a garantire, per un tempo non inferiore a 12 mesi dalla cessione degli immobili, l'accesso alle unità abitative oggetto dell'intervento, da parte dell'Amministrazione per eventuali operazioni di controllo e verifica dei risultati della sperimentazione.

ARTICOLO 16

(Numero copie degli elaborati)

Gli elaborati previsti, o comunque richiesti dall'Amministrazione in attuazione degli articoli 6, 9, e 10 della presente convenzione, devono essere trasmessi in duplice copia.

ARTICOLO 17

(Titolarità del diritto d'autore)

1. Con la firma della presente convenzione il Contraente riconosce, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la titolarità a titolo originale del diritto d'autore al Ministero delle infrastrutture – Direzione generale per le politiche abitative.
2. L'Amministrazione si riserva l'esclusiva dell'eventuale pubblicazione di tutte le risultanze del programma sperimentale.
3. La pubblicazione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sotto il nome, per conto ed a spese della stessa con i fondi di cui all'art. 2 lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ARTICOLO 18


(Affidamento eventuali incarichi di collaborazione da parte del Contraente)

1. Qualora nella esecuzione dei lavori il Contraente si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi l'Amministrazione non assume rapporti diretti, né riconosce agli stessi la possibilità di diritti d'autore.
2. Le eventuali, particolari convenzioni tra il Contraente e i detti gruppi di lavoro, professionisti e imprese, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche dell'Amministrazione e di accettare forme di controllo che essa riterrà via via opportuno effettuare per assicurare il coordinamento di tutto il lavoro.
3. Il Contraente esonera e tiene indenne l'Amministrazione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione.

ARTICOLO 19

(Controversie)

1. Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, potranno essere demandate alla decisione di un collegio arbitrale costituito in conformità del disposto dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni.




ARTICOLO 20

(Esecutività della Convenzione)


1. La presente convenzione, redatta in tre esemplari, diviene esecutiva dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Direttore generale per le politiche abitative.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Ministero delle infrastrutture
Direzione generale per le politiche abitative
Il Direttore generale
Dott. Marcello Atredi



Per la Regione Puglia
Ing. Filippo Grisafi



Per il Comune di Lucera
Il Vice Sindaco - Rag. Antonio Di Matto

